

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
concernente l'assunzione del personale sanitario medico-ospedaliero

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132: « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » stabilisce al punto *a*) che l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneità per esami, su base nazionale per i primari e i direttori sanitari e su base regionale per gli altri sanitari.

Lo stesso articolo 43, sempre al punto *a*), prevede una norma transitoria per la quale i sanitari in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate possono adire direttamente i concorsi a posti di pari qualifica e specialità presso altri enti ospedalieri — senza quindi la prova di idoneità di cui sopra — ponendo però una limitazione che appare ingiusta e cioè che i posti a concorso si riferiscano ad enti ospedalieri della stessa categoria dell'ente presso cui l'aspirante presta già servizio di ruolo.

Questa limitazione costringerebbe il medico, già vincitore di un concorso ed onore-

volmente in servizio di ruolo presso un ospedale, a sottoporsi alla prova di idoneità, solo che egli abbia la necessità o il desiderio di raggiungere una sede diversa, spesse volte più gradita solo per esigenze di carattere familiare o per ragioni affettive.

È appena da osservare che tale norma contrasta col principio che l'assistenza al malato non debba avere deferenza qualitativa negli ospedali regionali, provinciali e zonali, i quali differiscono tra loro non per la qualità dell'assistenza, bensì solo per la varietà dei reparti specializzati.

Del resto lo stesso punto *a*) dell'articolo 43, trattando della prova di idoneità che deve essere superata per aver titolo alla partecipazione ai singoli concorsi, stabilisce che i relativi esami debbono essere « uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e specialità ».

Non si vede quindi il motivo per cui la norma transitoria in favore dei sanitari già in ruolo debba avere la limitazione sopra detta, quasi che l'idoneità professionale possa essere richiesta o valutata in maniera dif-

forme a seconda delle dimensioni o della circoscrizione dell'ente ospedaliero.

Per sanare l'anacronistica situazione si propone il presente disegno di legge che, modificando il citato articolo 43, consente, ai sanitari in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore delle norme delegate, di partecipare direttamente ai concorsi in qualsiasi ente ospedaliero, per posti di pari qualifica e specialità.

Col presente disegno di legge viene pure ad eliminarsi un'altra anomalia della legge n. 132 che si traduce in un'ulteriore ingiustizia nei confronti dei sovrintendenti sanitari, dei direttori sanitari e dei primari.

Gli appartenenti a questa categoria di sanitari entrano infatti a far parte di diritto degli elenchi dai quali per sorteggio (articolo 43, punto c) vengono tratti i commissari giudicanti per le idoneità nazionali a direttore sanitario e a primario. Ciò avviene indipendentemente dalla categoria dell'ospedale in cui prestano servizio.

Si viene così a determinare l'assurdo per cui chi è reputato capace di giudicare l'idoneità di altri a ricoprire un determinato posto in qualsiasi tipo di ospedale non è però considerato idoneo a concorrere, a parità con quelli stessi che lui ha giudicato, all'assegnazione ad alcuni posti nei singoli ospedali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le parole « della stessa categoria », alla fine del punto a) dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono soppresse.